



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Data 31-07-2020	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020
--	---

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Consiglio, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale, seduta a porte chiuse.

Risultano all'appello nominale:

Bonci Gabriele	Presente
Marcuccini Katia	Presente
Mei Gloria	Presente
Pezzullo Bruno	Assente
Spinaci Giuliano	Presente
Ligi Pamela	Presente
Cornettone Rolando	Presente
Bucchi Luigi	Assente
Spallacci Ettore	Assente
Chiarabilli Michele	Presente
Sacomandi Gianluca	Presente
Cipriani Elisa	Presente
Amadori Francesco	Assente

Presenti 9 Assenti 4

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, Gabriele Bonci nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Paola De Montis.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:

Spinaci Giuliano

Ligi Pamela

Chiarabilli Michele

In continuazione di seduta - Punto n. 4 dell'ordine del giorno.

SONO PRESENTI N. 9 CONSIGLIERI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SETTORE V – SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

ATTESO pertanto che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC - istituita con la Legge n. 147/2013 – sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

TENUTO CONTO che:

- ✓ con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 13.03.2019 sono state approvate, per l'anno 2019, le seguenti aliquote IMU:
 - abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,4% (detrazione € 200,00);
 - per tutte le categorie di immobili, compreso uso produttivo del gruppo catastale “D” (per quest'ultimi quota riservata allo Stato 0,76%): 1,06%
 - aree fabbricabili: 1,06%

- ✓ con delibera del Consiglio Comunale n. 11 in data 13.03.2019 sono state approvate, per l'anno 2019, le seguenti aliquote TASI:
 - abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 1,5 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;
 - altri fabbricati (es. immobili merce): 1,0 per mille.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1 della legge n. 160/2019 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di una unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze N. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18/6/1993);

CONSIDERATO che il comma 760 dell'art. 1 della L. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208;

CONSIDERATO altresì che il comma 747 dell'art. 1 della L. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lett. c) punto 6, della legge n. 160/2019 e recepita dal Regolamento di disciplina della nuova IMU all'art. 5, comma 1, lett. f), per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della legge n. 160/2019:

- il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base dello 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754 il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.05.2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, questa amministrazione ha ritenuto doveroso intervenire a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario ed in particolare intervenendo sul differimento nel pagamento della prima rata della "Nuova IMU" fissata, dal legislatore, al 16 giugno e differendola così al 30 settembre 2020 (per la sola quota di spettanza comunale, con esclusione quindi della quota riservata allo Stato per i fabbricati catastalmente classificati in categoria D e ferma restando la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere senza avvalersi del rinvio disposto l'atto in argomento);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le seguenti aliquote, in linea con quelle deliberate negli anni precedenti:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,55%**;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,1%**;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,1%**;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'**1,06%** (di cui riservati allo Stato 0,76%);
- Altri immobili (aree edificabili, tutti gli altri fabbricati non esenti): aliquota pari all'**1,06%**;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF datata 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno di imposta 2021 per cui formerà, a decorrere da tale data, parte integrante della deliberazione con cui verranno approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza del suddetto obbligo, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge 17/07/2020, n. 77 il quale, tra l'altro, ha disposto, limitatamente all'anno 2020, il differimento, rispettivamente al 31 ottobre (in luogo del 14 ottobre) e al 16 novembre 2020 (in luogo del 28 ottobre) del termine per l'invio e la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia, delle deliberazioni e dei regolamenti dei tributi comunali al fine dell'efficacia;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020 dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito in legge 17/07/2020, n. 77, che ha modificato l'art. 107, comma 2, del DL 17/3/2020, n. 18 convertito in legge 24/4/2020, n. 27;

DATO ATTO altresì che ai sensi del comma 779 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 3888 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2020;

VISTO l'art.138 del D.L. n. 34/2020 (cd decreto Rilancio) che reca "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale nello specifico ha abrogato, tra l'altro, il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, uniformando in questo modo i termini di approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU (e TARI) al termine del 30 settembre 2020 concernente l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 in data odierna;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per l'anno 2020, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):
 - Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,55%**;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,1%**;
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,1%**;
 - Fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'**1,06%** (di cui riservati allo Stato 0,76%);
 - Altri immobili (aree edificabili, tutti gli altri fabbricati non esenti): aliquota pari all'**1,06%**;
- 3) **DI STABILIRE** in euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, il presente atto sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione entro il 16 novembre 2020 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- 5) **DI DICHIARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

“”

Con riferimento alla proposta sopra riportata il dibattito consiliare - registrato su supporto digitale, agli atti del Comune, trascritto e conservato a cura dell'Ufficio Segreteria - si svolge come segue:

SINDACO: L'ordine del giorno reca, al punto 4: Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2020.

E' conseguenza, diciamo figlia del punto 3, in cui comunque si confermano le detrazioni e le aliquote dell'anno precedente, però devono essere ratificate alla luce di quanto abbiamo approvato poco fa.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.07.2020, oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2020".

Richiamato l'articolo, eccetera, eccetera, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 e via dicendo, è abolita ad eccezione delle disposizioni relativi alla tassa sui rifiuti TARI, l'imposta municipale propria IMU è disciplinata dalle detrazioni di cui ai commi, eccetera, eccetera.

Quindi ripeto, sostanzialmente non cambia nulla, manteniamo le stesse detrazioni e aliquote.

Per cui si propone di deliberare:

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria IMU, ovvero abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze allegate pari allo 0,55%; fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari allo 0,1%; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, aliquota pari allo 0,1%; fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D10, aliquota pari all'1,06%, di cui riservate allo Stato lo 0,76; altri immobili, aree edificabili e tutti gli altri fabbricati non esenti, aliquota pari all'1,06%;

di stabilire in euro 200 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze;

di dare atto che, di stabilire eccetera;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Prego.

CONSIGLIERE GIANLUCA SACCOMANDI: Solo un chiarimento. Lei dice che queste tariffe rimangono invariate però, forse perché non ho capito io, qui c'è nel 2019 si parlava di abitazione principale, classificata nelle categoria A1, A8 e A9, 0,4 con detrazione 200 euro; invece per quello che ho capito io, attualmente l'abitazione principale classificata A1, A8 e A9 e relative pertinenze, aliquota pari a 0,55. Quindi c'è un aumento o eventualmente ci sono delle detrazioni?

SINDACO: Effettivamente, da un incontro sommariamente con l'ufficio competente, avevamo parlato di conferma sostanziale della aliquote precedenti. Però lei mi fa notare che era più bassa lo scorso anno 2019.

CONSIGLIERE GIANLUCA SACCOMANDI: Io per lo meno leggo questo. E' vero che sono state create ulteriori categorie, ulteriori aliquote, però questa qua per l'abitazione principale da 0,4% con detrazioni di 200 euro arriva a 0,55 %. Giusto per capire, siccome ha detto che rimanevo invariate, qui non mi pare. Grazie.

SINDACO: Verifico.

La seduta viene sospesa alle ore 20.00.

CONSIGLIERE MICHELE CHIARABILLI: Io avevo solo proposto, visto che le due ratifiche prevedevano delle ratifiche per dei lavori urgenti nelle scuole, a prescindere da questo noi garantivamo per quanto riguardava il numero legale. Poi dopo sull'assestamento qualcuno spero che arriverà, perché io non è che posso votare a favore di un documento che non condivido.

PAOLA DE MONTIS, Segretario Comunale: Il problema non è la validità della deliberazione, perché la deliberazione viene votata a maggioranza dei presenti. E' l'immediata eseguibilità, perché l'immediata eseguibilità è a maggioranza dei componenti. Quindi per l'approvazione delle deliberazioni non c'è problema, abbiamo il numero legale per discutere, salvo in questo momento che il Sindaco, che è il Presidente del Consiglio, è uscito e quindi siamo in sospensione della seduta, perché non posso proseguire la seduta senza il Presidente del Consiglio.

Non abbiamo però il numero per l'immediata eseguibilità, che per l'asestamento ovviamente capite bene che diventa problematico per la funzionalità degli uffici, perché la variazione è urgente per alcuni procedimenti.

La seduta viene ripresa alle ore 20.15.

SINDACO: Scusate l'interruzione. Possiamo riprendere. Quindi su questo le farò sapere, Consigliere, sulla questione dell'aliquota.

Quindi possiamo procedere con la votazione.

Il **SINDACO** sottopone quindi a votazione la proposta di deliberazione sopra riportata, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO che tale proposta, è corredata dei pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Tutto ciò premesso;

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: n. 9

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri astenuti: n. 3 (Chiarabilli, Cipriani, Saccomandi)
- Consiglieri favorevoli: n. 6
- Consiglieri contrari: n. =

D E L I B E R A

= **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi, stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri astenuti: n. 3 (Chiarabilli, Cipriani, Saccomandi)
- Consiglieri favorevoli: n. 6

- Consiglieri contrari: n. =

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto **non immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, perché approvato con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti e non con il voto della maggioranza dei componenti il collegio.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Gabriele Bonci

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola De Montis

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.